

Gli e-book di **Edil** **Tecnico**.it

Valeria Tarroni

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Guida agli interventi esonerati dalla autorizzazione paesaggistica e agli interventi sottoposti alla procedura di autorizzazione semplificata

LA NUOVA DISCIPLINA
DEL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31



Valeria Tarroni

La nuova disciplina del d.P.R.
13 febbraio 2017, n. 31

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Guida agli interventi esonerati
dell'autorizzazione paesaggistica
e agli interventi sottoposti a procedura
di autorizzazione semplificata

Valeria Tarroni

Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione.

Edil **Tecnico**

Codice 978.88.916.2270.9

© Copyright 2017 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8

Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggiolieditore.it

e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'Autore e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi alla elaborazione dei testi normativi e per l'eventuale modifica e/o variazione degli schemi e della modulistica allegati.

L'Autore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenuti.

L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

1. Indice

1. Inquadramento generale	»	4
1.1. Premessa	»	4
1.2. Il concetto di paesaggio – Cenni	»	4
1.3. I beni paesaggistici.....	»	5
1.4. L'autorizzazione paesaggistica	»	7
2. Il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31	»	10
2.1. Norma e obiettivi del nuovo regolamento.....	»	10
2.2. Struttura del nuovo regolamento.....	»	11
2.3. Interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato "A").....	»	12
2.4. Interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato "B")	»	17
2.5. Accordi di collaborazione (art. 6).....	»	18
2.6. Il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11)	»	19
2.6.1. Rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche (art. 7)	»	19
2.6.2. Presentazione dell'istanza (artt. 8 e 9).....	»	19
2.6.3. Il procedimento semplificato (artt. 10 e 11)	»	21
2.7. Semplificazione organizzativa (art. 12)	»	24
2.8. Entrata in vigore (artt. 13 e 19)	»	24
2.9. Prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14).....	»	24
2.10. Normative di settore (art. 15)	»	25
2.11. Procedimento unico (art. 16).....	»	25
2.12. Sanzioni (art. 17).....	»	27
2.13. Modifiche degli allegati (art. 18)	»	28
3. Appendice	»	29
3.1. Tavola sinottica della tipologia di intervento dell'Allegato "A" e dell'Allegato "B" al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31	»	29
3.2. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31	»	35

1. Inquadramento generale

1.1. Premessa

Il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” abroga e sostituisce il Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al d.P.R. 139/2010.

L’esame del nuovo regolamento che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata e gli interventi esonerati dall’autorizzazione in quanto privi di rilevanza paesaggistica od in quanto oggetto di accordi di collaborazione tra Amministrazioni, richiede per organicità e completezza nella trattazione un breve “ripasso” dei capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, ai quali le nuove disposizioni fanno continuo riferimento.

1.2. Il concetto di paesaggio – Cenni

Il concetto di paesaggio si è nel tempo evoluto.

Inizialmente legato al solo valore estetico e di bellezza dei luoghi, in seguito si è ampliato fino ad assumere un’accezione coincidente con il significato di territorio, come si evince dalla disciplina a tutela del paesaggio succedutasi nel tempo.

Ed infatti:

- la legge 29 giugno 1939, n. 1497 “*Protezione delle bellezze naturali*”, associava il concetto di paesaggio a quello di bellezza naturale di cui individuava puntuali aspetti naturalistici, panoramici e storici. Il paesaggio era composto da luoghi circoscritti e separati, ai quali era riconosciuta la caratteristica di “rara bellezza”, che lo Stato salvaguardava attraverso il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;
- l’art. 9, comma 2 della Costituzione, in vigore dal 1° gennaio 1948, inserito nella parte prima riservata ai principi fondamentali, sancisce “*La Repubblica (.....) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”. La Costituzione eleva il bene paesaggio a valore primario dell’ordinamento;
- la legge 8 agosto 1985 n. 431 c.d. “Legge Galasso” aveva integrato la normativa del 1939, inserendo tra le bellezze naturali sottoposte a vincolo, le coste, i corsi d’acqua, i boschi, le foreste, i laghi, i monti, i ghiacciai, i vulcani, le zone di interesse archeologico, i parchi;
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “*Testo Unico del beni culturali e dell’ambiente*”

aveva raccolto in un unico testo organico sia le disposizioni relative alla tutela dei beni storici, artistici, archeologici in precedenza materia della legge 1089 del 1939 e sia la disciplina del paesaggio in precedenza affidata alla legge 1497 del 1939 e alla legge Galasso. Il testo unico è stato abrogato dal vigente d.lgs. 42/2004 che ne ha riprodotto l'impianto, con innovazioni rilevanti;

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 c.d. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* riconferma ed innova in un unico corpo organico sia la materia dei beni culturali e sia quella del paesaggio. Il Codice estende l'obbligo della stesura dei piani paesaggistici all'intero territorio regionale, la cui redazione, per la parte che riguarda i beni paesaggistici, è previsto debba essere effettuata congiuntamente da Regione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- la legge 9 gennaio 2006 n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000” con l'adesione di tutti gli Stati membri del Consiglio Europa*. Obiettivo della convenzione è quello di vincolare le amministrazioni europee ad ogni livello, locale, regionale, nazionale, sovranazionale, ad operare politiche di salvaguardia dei paesaggi europei, al fine di conservarne e migliorarne la qualità e far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore, l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito. Nel preambolo della convenzione, è riconosciuto che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana.
L'art. 5 della Convenzione definisce il paesaggio quale *“componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”*;
- il decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63 *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 42/2004”* ha apportato diverse modifiche alla parte terza *“beni paesaggistici”* del Codice, per renderla più aderente alla convenzione europea sul paesaggio. Apporta nel nostro ordinamento una nuova visione unitaria e dinamica del paesaggio che ricomprende non più soltanto i paesaggi d'eccellenza ma tutto il territorio in quanto risorsa e bene di tutta la collettività.
L'articolo 131 modificato e tutt'ora vigente, definisce che *“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”*.
L'art. 133 sancisce che le amministrazioni pubbliche cooperano per la *“definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio”*.

1.3. I beni paesaggistici

I beni paesaggistici sono disciplinati alla Parte III, Titolo I, Capo II del d.lgs. 42/2004.

L'art. 134 indica che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree elencati all'art. 136, le aree elencate all'art. 142 e gli ulteriori immobili ed aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

Ai sensi dell'art. 136 gli *“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”*, sono:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Si tratta delle bellezze individue e delle bellezze d'insieme già previste in precedenza dall'art. 1 della l. 1497/1939.

Per i predetti beni il vincolo è decretato con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico", nel rispetto del procedimento indicato all'art. 139 del Codice.

Sono invece di interesse paesaggistico "*ope legis*" ai sensi dell'art. 142 "Aree tutelate per legge":

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- j. i vulcani;
- k. le zone di interesse archeologico.

La pianificazione paesaggistica è prevista dagli articoli 135, 143, 144 e 145 del Codice.

L'art. 135 dispone che lo Stato e le Regioni assicurano la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine, le Regioni devono sottoporre a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Sulla base del riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari del territorio, nonché delle relative caratteristiche paesaggistiche, i piani paesaggistici suddividono il

territorio in *ambiti di paesaggio* per ciascuno dei quali predispongono specifiche normative d'uso tese ad assicurare la conservazione dei valori paesaggisti, con particolare attenzione della presenza di siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.

Il Piano paesaggistico deve anche effettuare, come dispone l'art. 143, la ricognizione dei beni di interesse paesaggistico oggetto di provvedimenti ministeriali o regionali e di quelli individuati ex lege ai sensi dell'articolo 142.

È il principale strumento di disciplina e di tutela del territorio, sovraordinato agli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti per la pianificazione comunale, delle città metropolitane e delle province e sono immediatamente prevalenti su eventuali disposizioni difformi in esse contenute (art. 145, comma 3).

È predisposto dalla Regione con la partecipazione obbligatoria e l'elaborazione congiunta del Ministero dei beni ed attività culturali (c.d. cogestione) per quelle parti del territorio che riguardano i beni vincolati.

1.4. L'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è l'atto amministrativo attraverso il quale, tradizionalmente, si opera la verifica di compatibilità della trasformazione del paesaggio ed attraverso il quale si controlla e consente un'attività o un intervento definendone le modalità e caratteristiche di realizzazione.

Essa assolve alla funzione di prevenire il pregiudizio al paesaggio e dunque all'interesse pubblico, che potrebbe scaturire dalla realizzazione di un intervento non compatibile.

L'art. 146 "Autorizzazione", comma 1 del Codice, sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione. Essi, come dispone il comma 2, hanno l'obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che intendono intraprendere e devono astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione.

Nel procedimento per l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, Regione (o ente sub delegato, di norma i Comuni) e Soprintendenza, esercitano un potere di cogestione del vincolo, ai sensi del citato art. 146 del Codice.

Il parere reso dal MIBACT attraverso le Soprintendenze nel quale è espressa la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto è "atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica", nel quale l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e l'interesse pubblico paesaggistico. La valutazione è finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto¹.

Anche la valutazione che esprime l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è caratterizzata da discrezionalità tecnico-amministrativa, in quanto, mentre il titolo edilizio è vincolato al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici le cui norme di attuazione regolano gli interventi di trasformazione (e se conforme è "atto dovuto"), l'autorizzazione paesaggistica non è un atto

1. Si veda Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652 del 23 luglio 2015.

vincolato in quanto opera un apprezzamento di ogni singolo progetto in relazione all'area vincolata.

L'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento urbanistico-edilizio².

Per realizzare un intervento in zone sottoposte a vincolo paesaggistico occorrono quindi entrambi i titoli, posti a tutela di interessi pubblici solo in parte coincidenti.

Pertanto, il possibile rilascio di uno dei due atti di assenso, non comporta il necessario rilascio anche dell'altro, ma entrambi sono necessari per effettuare l'intervento in una zona di vincolo paesaggistico.

Il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire è un rapporto di presupposizione, necessitato e strumentale tra le valutazioni paesistiche e quelle urbanistiche diretto com'è a subordinare l'esecuzione dei lavori all'emanazione del provvedimento di compatibilità³.

L'autorizzazione paesaggistica, come messo in evidenza nel parere del 1° settembre 2016 reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo decreto inerente gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedimento semplificato, è un atto "autonomamente impugnabile" e non rientra nel novero degli "atti di assenso comunque denominati" ma costituisce un vero e proprio provvedimento.

Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del codice, l'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'art. 146, comma 4 del Codice, si applica anche all'autorizzazione paesaggistica semplificata com'è indicato all'art. 11, comma 11 del nuovo regolamento.

Pertanto autorizzazione paesaggistica ordinaria e l'autorizzazione paesaggistica semplificata hanno lo stesso termine di efficacia e di decorrenza di validità.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Regione che può delegare i Comuni o le Province o agli enti parco, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia (art. 146, comma 6 del codice).

La norma impone dunque una separazione organizzativa tra l'ufficio che esercita la funzione di tutela del paesaggio e quello che si occupa del governo del territorio o urbanistica, distinzione confermata dalla giurisprudenza, basata sugli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

I due uffici devono essere distinti per evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull'au-

2. Art. 146, comma 4, del Codice.

3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2658 del 16 giugno 2016 che cita Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 521 del 9 febbraio 2016.

tonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica. La commistione organizzativa tra i due uffici può avere come conseguenza l'illegittimità delle autorizzazioni⁴.

A seconda della tipologia di intervento, l'autorizzazione paesaggistica può essere ordinaria (il procedimento è disciplinato dall'art. 146, commi da 7 a 11 del Codice) o con procedimento semplificato disciplinato dal d.P.R. 31/2017, che ha abrogato e sostituito il d.P.R. n. 139/2010.

L'allegato "A" del nuovo decreto contiene inoltre una elencazione di tipologie di interventi esonerate dall'autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria si conclude in 105 giorni che si possono così schematizzare:

1. l'amministrazione competente entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, trasmette alla Soprintendenza la documentazione corredata da una relazione tecnico illustrativa e dalla proposta di provvedimento;
2. la Soprintendenza verifica la compatibilità paesaggistica del progetto e rende il parere entro il termine di 45 giorni;
3. l'amministrazione competente ricevuto il parere della Soprintendenza provvede entro 20 giorni dalla ricezione;
4. nel caso in cui la Soprintendenza non si esprima, decorsi 60 giorni da quando ha ricevuto gli atti, l'amministrazione competente conclude comunque il procedimento.

L'istanza di autorizzazione è corredata dal progetto e dalla relazione paesaggistica che è la base di riferimento essenziale per valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto.

Le finalità, i criteri e i contenuti della relazione paesaggistica del procedimento ordinario, sono disciplinati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, emanato ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Codice.

Per il procedimento autorizzatorio semplificato al quale sono sottoposti gli interventi di lieve entità ricompresi nell'elenco allegato "B" del nuovo decreto n. 31 del 13 febbraio 2017, la relazione paesaggistica semplificata deve essere redatta dal tecnico abilitato seguendo il modello allegato "D" al decreto stesso.

4. In tal senso si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2784 del 5 giugno 2015. Per il T.A.R. Veneto, sez. II, sentenza n. 617 del 3 giugno 2015 non solo occorrono due distinti responsabili di procedimento per l'attività edilizia e per la tutela paesaggistica, ma anche la decisione finale su entrambe le pratiche non può essere in capo ad un unico soggetto. Nel caso invece di procedimento sanzionatorio il T.A.R. Toscana, sez. III, sentenza n. 181 del 6 febbraio 2017, ha ritenuto che non sia richiesta la distinzione dei ruoli tra responsabile di procedimento edilizio e responsabile di procedimento paesaggistico, ciò in quanto il responsabile di procedimento edilizio non pone in essere un'attività amministrativa inerente un procedimento paesaggistico come nel caso di rilascio di un'autorizzazione paesaggistica in via preventiva o in sanatoria, ma valuta la presenza del vincolo paesaggistico ai fini dell'applicazione delle sanzioni edilizie che sono diversamente paramtrate in ipotesi di intervento in zona vincolata.

2. Il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

2.1. Norma e obiettivi del nuovo regolamento

La previsione di un regolamento recante un procedimento semplificato per l'autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi di lieve entità, era già contenuta nel d.lgs. 42/2004 all'art. 146, comma 9, in attuazione del quale è stato emanato il d.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, entrato in vigore il 10 settembre 2010¹.

L'allegato 1 al d.P.R. 139/2010 censiva n. 39 tipologie di interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

La necessità di rivedere il regolamento e di apportare ulteriori semplificazioni si inquadra nella generale attività di snellimento delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini ed imprese, nonché di efficientamento dell'attività amministrativa tesa a liberare risorse da dedicare al controllo più approfondito e tempestivo di interventi significativi.

Si tratta di obiettivi comuni a svariati decreti legge e decreti legislativi emanati negli ultimi anni su diverse materie della pubblica amministrazione, con particolare attenzione a quelle attinenti e collegate all'attività edilizia².

Peraltro, nella consultazione online "le 100 procedure più complicate da semplificare" lanciata nel 2013 dal Dipartimento della Funzione Pubblica con lo scopo di raccogliere proposte per snellire e ridurre il peso burocratico che grava su cittadini e imprese, al secondo posto³ sono stati indicati gli adempimenti e le procedure relativi al settore dell'edilizia, in particolare per la frammentazione delle norme e l'incertezza applicativa, per i tempi troppo lunghi per il rilascio del permesso di costruire, per i numerosi pareri richiesti ed i troppi enti coinvolti. Sono state in particolare evidenziate le complicazioni per ottenere le autorizzazioni paesaggistiche e per l'autorizzazione sismica.

L'art. 12, comma 2, del d.l. n. 83/2014⁴ c.d. "decreto Cultura" convertito con la l. 106/2014 e poi modificato dalla l. 164/2014 c.d. "sblocca Italia", ha ripreso, ampliandola, la disposizione dell'art. 146, comma 9, del codice, con l'obiettivo di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento

1. Pubblicato sulla *G.U.* n. 199 del 26 agosto 2010. È un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400/1998 emanato su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata.

2. L'agenda di Governo per la semplificazione 2015-2017 indica i seguenti settori chiave da semplificare: 1) cittadinanza digitale, 2) welfare e salute, 3) fisco, 4) edilizia, 5) impresa.

3. La graduatoria delle 10 procedure giudicate più complesse ed onerose da cittadini e imprese vede al primo posto le procedure attinenti alle disposizioni fiscali oggetto di continue modifiche e per il numero eccessivo di adempimenti; al terzo posto è stata indicata l'enorme burocrazia, i tempi lunghi e le procedure complesse per avviare un'attività d'impresa per il numero eccessivo di autorizzazioni preliminari (anche nel caso di SCIA).

4. D.l. 31/5/2014 n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

di delegificazione approvato con d.P.R. 139/2010 inerente il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Le finalità e gli obiettivi che la norma ha indicato per la revisione del regolamento sono:

- a) ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della l. 241/1990⁵;
- b) individuare le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già ricompresi nell'allegato 1 al regolamento del 2010 e sia mediante la definizione di ulteriori interventi privi di rilevanza paesaggistica;
- c) individuare le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 l. 241/1990 e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

In attuazione della predetta disposizione di legge lo schema del nuovo regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 15 giugno 2016 ed in via definitiva con modifiche il 20 gennaio 2017.

L'iter si è concluso con la firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica lo scorso 13 febbraio e con la pubblicazione del d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2017.

Sullo schema di decreto hanno espresso parere:

- la Commissione Ambiente e Territorio di Camera e Senato;
- la Conferenza Unificata, Stato-Regioni e autonomie locali, che ha sancito l'Intesa il 7 luglio 2016 Repertorio n. 90/CU, accogliendo alcune proposte emendative al testo del Governo condivise dal Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, dalle Regioni e dall'ANCI;
- il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi che ha espresso nell'adunanza del 30/8/2016 il parere n. 1824/2016.

I tempi di approvazione del regolamento sono stati piuttosto lunghi considerato che la legge che ha dato il via alla revisione è del 2014.

2.2. Struttura del nuovo regolamento

Il d.P.R. 31/2017, in vigore dal 6 aprile, si compone di 20 articoli e di 4 allegati.

Gli articoli sono suddivisi in tre Capi:

5. La semplificazione procedurale non può quindi contemplare la segnalazione certificata di inizio attività ed il silenzio-assenso escluso espressamente dall'art. 20, comma 4 della l. 241/1990 per gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Si tenga però conto che successivamente la l. 124/2015 ha inserito nella l. 241/1990 il nuovo articolo 17-bis "silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi".

Il Capo I “*Disposizioni generali*” comprende gli articoli da 1 a 6;

Il Capo II “*Procedimento autorizzativo semplificato*” comprende gli articoli da 7 a 13;

Il Capo III “*Norme finali*” comprende gli articoli da 14 a 20.

Gli allegati sono:

- l’Allegato “A” che contiene l’elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, in quanto paesaggisticamente irrilevanti. Si tratta di n. 31 tipologie di interventi liberalizzati fra i quali figurano anche interventi in precedenza sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica;
- l’Allegato “B” che contiene l’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzativo semplificato. Si tratta di n. 42 tipologie di intervento che riguardano anche beni vincolati, nei limiti di cui si dirà in seguito;
- l’Allegato “C” che riporta il fac-simile dell’istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”, (*il valore della marca da bollo indicato nel modulo non è aggiornato*);
- l’Allegato “D” che riporta lo schema della relazione paesaggistica semplificata che deve essere redatta dal tecnico abilitato e presentata a corredo dell’istanza di autorizzazione.

2.3. Interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”)

Il nuovo regolamento tratta degli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica agli articoli 2, 4, 5 e all’allegato “A”, che vengono qui trattati assieme risultando correlati.

L’art. 2 intitolato “*Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica*” dispone che “*Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi e le opere di cui all’Allegato “A”, nonché quelli di cui all’articolo 4*”.

L’articolo 4 “*Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*” al comma 1 individua cinque tipologie di interventi elencati nell’allegato “A” e quattro tipologie di interventi ricompresi nell’allegato “B” che normalmente sarebbero sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica semplificata ma che possono essere esonerati se ricorrono determinate condizioni.

Per l’allegato “A” si tratta degli interventi di cui alle voci A.2 ultimo periodo (interventi su prospetti, coperture, finestre), A.5 (installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici), A.7 (installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a ml. 1,50), A.13 (interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno) e A.14 (sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private), qualora riguardino aree ed immobili di notevole interesse storico vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, del Codice lettere a), b) e c) limitatamente per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

Per l’allegato “B” si tratta delle voci B.6 (interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm. o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico), B.13 (opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già

valutati a fini paesaggistici), B.26 (verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi e funzionali ad attività economiche), B.36 (cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di dimensioni inferiori a mq. 18 ed insegne).

Nel d.P.R. 139/2010 gli interventi suddetti erano soggetti ad autorizzazione semplificata.

La condizione necessaria affinché gli elencati interventi delle voci "A" e "B" possano essere realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica è che nel singolo decreto di vincolo o nel piano paesaggistico siano previste *"specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico"*, vi siano cioè regole precise e di dettaglio per le modalità d'uso del bene vincolato. In tali casi, risultando l'intervento già disciplinato, non è riservata all'amministrazione alcuna valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica e dunque la pratica paesaggistica non risulta necessaria.

Per i beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. c) l'esonero "limitatamente agli immobili di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici", è spiegato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, con la considerazione che nell'ambito di tali tipologie di vincoli d'insieme, spesso accade che la perimetrazione ricomprenda edifici e manufatti di recente costruzione del tutto privi di interesse paesaggistico, per cui imporre un regime di maggiore cautela sarebbe risultato immotivato e discriminatorio.

Si legge nella relazione che *"La distinzione, all'interno del vincolo d'insieme ai sensi della lettera c), tra immobili che presentano interesse diretto "storico" paesaggistico e immobili che tale interesse non presentano, può agevolmente essere rimessa, oltre che a considerazioni di buon senso comune e alla prassi, esperibili direttamente dai cittadini interessati, alla valutazione degli uffici tecnici, sia degli enti preposti alla gestione del vincolo (Regione, Comune), sia dalla soprintendenza statale"*.

Il comma 2 dell'art. 4 dispone che Regione e Ministero pubblichino sui propri siti istituzionali un avviso della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata; solo a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso, opera l'esonero dall'autorizzazione.

Con questa disposizione si vuole consentire a cittadini e imprese di avere adeguate certezze applicative riguardo al regime da applicare in modo da non generare contenziosi e procedimenti sanzionatori.

Il comma 3 contempla, per gli interventi B.6, B.13, B.26, B. 36 di cui si è detto sopra in quanto indicati anche al comma 1, una ulteriore possibilità di liberalizzazione per il caso in cui Regione, Ministero ed enti locali, stipulino specifici accordi di collaborazione⁶. Il comma 4 fa salvi gli accordi di collaborazione già intervenuti e stipulati ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990.

Al procedimento e contenuti precettivi di tali accordi è dedicato l'art. 6 del decreto.

In presenza dunque di detti accordi di collaborazione, alcuni interventi ricompresi nell'elencazione dell'allegato "B" e che sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, sono dalla stessa esonerati.

L'art. 5 "Disposizioni specifiche degli interventi" con riferimento agli interventi liberalizzati

6. Sono gli accordi previsti dall'art. 12, comma 2, del d.l. 83/2014 convertito con modificazioni nella l. 106/2014, poi modificato dalla l. 164/2014.

ed elencati nell'allegato "A", chiarisce anzitutto che ferma restando l'applicazione del decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, le Regioni possono attraverso i piani paesaggistici dettare disposizioni o direttive per specificare le corrette metodologie di realizzazione degli interventi liberi, finalizzate a salvaguardare le caratteristiche dei beni.

Tali disposizioni o direttive sono rivolte alla pianificazione locale e dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei Comuni in sede di adeguamento ai piani paesaggistici.

Si sottolinea che comunque la facoltà riconosciuta alle Regioni non comporta alcun rinvio dell'entrata in vigore del decreto in ogni sua parte, compreso quindi anche l'esonero dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricompresi nell'allegato "A" e che liberi dovranno restare anche qualora intervengano direttive per la loro esecuzione.

L'allegato "A" – "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica"

L'allegato "A" parte integrante del decreto, comprende n. 31 tipologie di interventi ed opere in aree vincolate (voci da A.1 ad A.31) esonerati dall'autorizzazione paesaggistica in quanto privi di rilevanza paesaggistica.

Questo elenco è la principale novità del nuovo decreto.

Nel precedente regolamento n. 139/2010 non c'erano infatti interventi liberi e gli unici interventi non soggetti ad autorizzazione erano quelli previsti dall'art. 149 del Codice:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)⁷, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

La prassi e la giurisprudenza uniformi hanno sempre ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici e quindi liberi anche le opere interne in quanto non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o degli immobili, fermi i necessari titoli edilizi.

Con un effetto quindi ricognitivo e utile ad eliminare ogni residuo dubbio che ancora dovesse sussistere, la voce A.1 dell'allegato "A" esonera dall'autorizzazione paesaggistica *"le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti un mutamento della destinazione d'uso"*.

Alcuni interventi liberalizzati dal nuovo decreto erano prima sottoposti al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.

7. La lettera g) riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

La semplificazione come previsto nella norma che ha disposto la revisione del regolamento del 2010, ha infatti operato in due direzioni: da un lato individuare un elenco di interventi da non assoggettare ad autorizzazione paesaggistica sulla base del criterio di irrilevanza paesaggistica, dall'altro operare una parziale delegificazione degli interventi di lieve entità già ricompresi nell'allegato 1 del d.P.R. 139/2010.

L'allegato "A" comprende quindi gli "interventi" e le "opere"⁸ che il legislatore ha ritenuto irrilevanti sul piano paesaggistico in quanto non suscettibili, anche in astratto, di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto che il criterio della irrilevanza paesaggistica, che ha orientato la selezione degli interventi da ritenersi liberi, si articola su tre profili:

- la non percepibilità esterna;
- la innocuità dell'intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto;
- la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile o permanente (o almeno duratura) del territorio.

Il Consiglio di Stato nel suo parere ha rilevato che alcuni interventi inseriti nell'allegato "A" *"non possono ritenersi ontologicamente irrilevanti ai fini paesaggistici"*.

Fra questi ha indicato, a titolo esemplificativo, gli interventi sui prospetti e le coperture degli edifici (tipologia A.2); gli interventi indispensabili per l'abbattimento delle barriere architettoniche (tipologia A.4); l'installazione di micro generatori eolici con altezza non superiore a ml 1,50 (tipologia A.7).

Il Ministero ha chiarito che gli interventi della tipologia A.2 devono essere eseguiti nel rispetto degli eventuali piani di colore vigenti nei Comuni e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, per cui non assumono una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo.

Mentre per gli interventi A.4 e A.7 ha sostenuto che il loro inserimento nell'elenco degli interventi esonerati dall'autorizzazione, è avvenuto operando un necessario bilanciamento, demandato alla discrezionalità del Governo, tra il principio di tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione e altri "valori potenzialmente equiordinati" quali quello della salute e dei soggetti diversamente abili, nonché la promozione delle fonti rinnovabili da produzione dell'energia.

A seguito dei chiarimenti ricevuti, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che l'individuazione degli interventi liberalizzati, nell'ambito della discrezionalità demandata dalla normativa primaria, non sia stata né illogica, né irragionevole.

Gli interventi elencati negli allegati "A" e "B" sono in buona parte complementari in quanto in entrambi sono presenti le stesse tipologie di intervento ma con differenze in ordine alle caratteristiche di realizzazione e dunque all'impatto sul paesaggio.

Per fare alcuni esempi:

- sono liberi gli interventi sui prospetti e sulle coperture degli edifici purché eseguiti nel rispetto

8. Sono disgiunte le opere e gli interventi in quanto vi sono tipologie che descrivono attività (opere) piuttosto che interventi di tipo edilizio.

delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (A.2); sono invece sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi sui prospetti e sulle coperture quando comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (in tal caso sono infatti contemplati alle voci B.3 e B.4);

- sono liberi gli interventi per il consolidamento statico degli edifici o l'adeguamento antisismico purché non comportino modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento o alla volumetria e altezza dell'edificio (A.3). In presenza di modifiche l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (B.5);
- sono liberi gli interventi indispensabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per superamento di dislivelli non superiori a 60 cm., l'installazione di apparecchi servoscala esterni nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico (A4). Sono invece soggetti ad autorizzazione paesaggistica le stesse tipologie di interventi necessari al superamento di barriere architettoniche nel caso in cui comportino alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e cioè la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico (B.6);
- è libera l'installazione di impianti tecnologici esterni (condizionatori, caldaie, parabole, antenne) al servizio di singoli edifici, non visibili da spazi pubblici, integrati nella configurazione esterna dell'edificio e non riguardanti beni dichiarati di interesse paesaggistico (A.5). Sono invece sottoposti alla procedura semplificata i medesimi impianti se visibili dallo spazio pubblico e se non integrati nella configurazione esterna dell'edificio e se riguardanti beni dichiarati di interesse paesaggistico (B.7);
- è libera l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici posti su coperture piane e non visibili dagli spazi pubblici esterni, o posti in aderenza ai tetti con la stessa inclinazione e stesso orientamento della falda (A.6); per la stessa tipologia di intervento occorre l'autorizzazione paesaggistica semplificata se relativi ad edifici vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a), b), c) del Codice (voce B.8);
- sono libere le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici dagli organi di tutela ed oggetto di accordi di collaborazione (A.11). Se invece manca l'accordo di collaborazione sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata (B.13);
- per quanto riguarda la voce A.15 relativa a opere nel sottosuolo (volumi completamente interrati, canalizzazioni, tubazioni, fognature, ecc.) e le corrispondenti voci B.23 e B.24 che prevedono l'autorizzazione per opere interrate di maggiore entità correlate a reti di distribuzione di servizi e per opere accessorie in soprassuolo, la relazione illustrativa spiega che sono libere quelle che riguardano piccoli interventi di tipo locale e di allaccio alle infrastrutture a rete.

Nell'esposizione fin qui fatta dell'elencazione dell'allegato "A", si è chiarita la motivazione per la quale alcuni interventi, che non sono irrilevanti dal punto di vista del paesaggio, sono stati esentati dall'autorizzazione e si è posto in evidenza che le tipologie degli interventi di cui agli allegati "A" e "B" sono in gran parte corrispondenti ma presentano differenze nella modalità di realizzazione con la conseguenza che se rispettano le caratteristiche formali e sostanziali dell'esistente sono libere, in caso contrario richiedono l'autorizzazione paesaggistica nel controllo semplificato.

Ancora si ritiene utile specificare che la voce A.19 dettaglia alcuni interventi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che ricadono negli interventi liberi dell'art. 149, comma 1, lett. b) del Codice

elencando l'installazione di serre mobili prive di strutture in muratura, pergolati, palificazioni, singoli manufatti, che abbiano le caratteristiche di opere amovibili, di ridotte dimensioni e di uso di materiali e tecniche tradizionali. Vengono inoltre introdotte in questa voce anche le opere di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva e arborea, previo accertamento del loro preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti o del piano paesaggistico. Per interventi della stessa tipologia ma di maggiore impatto e dunque soggetti ad autorizzazione le voci corrispondenti sono B.29, B.30, B.31, B.32, B.33.

Anche la voce A.20 specifica più in dettaglio le pratiche selvicolturali liberalizzate dall'art. 149, comma 1, lett. c) del Codice, tra le quali comprende la realizzazione e l'adeguamento della viabilità forestale vietate al transito ordinario, non asfaltate e a carreggiata unica. Se l'intervento è di maggiore impatto ricade nell'allegato "B" voci speculari B.34 e B.35.

Per il seguito del raffronto correlato e speculare degli interventi di cui agli allegati "A" e "B" e per individuare le differenze, si rinvia alla tavola sinottica riportata in appendice, che facilita la comparazione delle tipologie di intervento e che rappresenta un pratico strumento di lavoro.

2.4. Interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato "B")

L'art. 3 "**Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato**" dispone che sono soggetti al procedimento semplificato di cui al Capo II del decreto, gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'allegato "B".

L'allegato "B" – Elenco degli interventi di lieve entità

L'allegato "B" al d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 elenca n. 42 tipologie di interventi di lieve entità e soggetti ad autorizzazione paesaggistica con iter semplificato, che possono riguardare anche beni vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 136, comma 1, lett. a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri storici o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

La motivazione della limitazione relativa alla lett. c) ovvero dell'esonero limitatamente alle predette tipologie di immobili è già stata esposta al punto precedente ove si è esaminato l'art. 4, al quale si fa rinvio.

Il d.P.R. 139/2010 elencava nell'allegato 1 n. 39 tipologie di interventi di lieve entità assoggettati alla procedura dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, con l'esclusione di diversi interventi qualora relativi a beni vincolati ai sensi dell'art. 136 lett. a), b) e c) del Codice che restavano sottoposti all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Questo doppio regime aveva generato incertezze e limitato l'efficacia della semplificazione.

L'allegato "B" al nuovo decreto presenta ora una elencazione di tipologie di intervento con meno eccezioni e che meglio definisce cosa è escluso dal regime autorizzativo semplificato.

Come già detto al punto che precede che tratta degli interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica, le tipologie di intervento di cui all'allegato "A" (n. 31) e quelli dell'allegato "B" (n. 42), sono in gran parte corrispondenti e speculari con la differenza che quelle sottoposte al procedimento semplificato per l'autorizzazione paesaggistica, presentano caratteristiche di realizzazione

di maggiore impatto sul paesaggio rispetto a quelle esentate. In più l'allegato "B" comprende le seguenti ulteriori quattro tipologie di intervento:

B.1 limitati incrementi di volume delle costruzioni originarie (non superiori al 10 per cento e comunque non superiori a 100 mc);

B.12 interventi sistematici di arredo urbano che comportino installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

B.37 installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze;

B.42 interventi per il ripascimento di arenili e per la manutenzione di dune artificiali.

Oltre agli interventi elencati nell'allegato "B", sono sottoposti al procedimento semplificato il rinnovo delle autorizzazioni anche ordinarie, alle condizioni indicate all'art. 7 del nuovo regolamento che sarà esaminato più avanti.

Poiché il nuovo d.P.R. è stato approvato in data successiva al d.lgs. 25/11/2016 n. 222 c.d. "SCIA 2", ne consegue che la tabella A – Sezione II Edilizia, allegata al Decreto legislativo nelle sottosezioni 1.1, 1.2, 1.3, che "incrociano" gli interventi effettuabili con permesso di costruire, con SCIA, con CILA o di edilizia libera con l'autorizzazione paesaggistica semplificata non è più aggiornata in quanto fa riferimento all'allegato 1 al d.P.R. 139/2010.

Occorrerà pertanto nell'applicazione ricordare la tabella A – Sezione II del decreto "SCIA 2" con gli allegati "A" e "B" del nuovo decreto, fino al suo aggiornamento.

Per il raffronto correlato degli interventi dell'allegato "B" con quelli dell'allegato "A" si rinvia alla tavola sinottica riportata in appendice, che facilita la comparazione delle tipologie di intervento correlate o speculari, e l'individuazione delle differenze tra le stesse, rappresentando un pratico strumento di lavoro.

2.5. Accordi di collaborazione (art. 6)

L'art. 6 "**Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione**", rinvia ad un decreto ministeriale da adottarsi previa intesa in Conferenza Unificata, la definizione di linee guida di coordinamento, relative alla struttura ed ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali di cui all'art. 12 del d.l. 83/2004 e successive modifiche.

Il termine fissato per l'emanazione di tale decreto è di giorni centottanta dall'entrata in vigore del nuovo d.P.R. 31/2017 e dunque decorrenti dal 6 aprile.

L'art. 4, comma 3, fa salvi gli accordi di collaborazione tra Ministero e singole Regioni che dovessero già essere stati stipulati ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990.

Mediante gli accordi di collaborazione da perfezionare ai sensi dell'art. 15 "*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*" della legge 241/1990, possono essere esonerati dall'autorizzazione paesaggistica semplificata alcune tipologie di intervento incluse nell'allegato "B" ed indicate all'articolo 4, comma 3, che sono B.6, B.13, B. 26 e B. 36.

Il Consiglio di Stato, riprendendo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto, sottolinea nel suo parere, che questi accordi sono un "*innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale*", a cui è attribuito il rilevante potere di allargare l'elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati.

Si tratta di un meccanismo di “premieria” per le realtà regionali che si dotino di piani paesaggistici o di strumenti per la condivisione di regole con adeguato livello di dettaglio, che rendono possibile l’esonero dal preventivo controllo paesaggistico di interventi che, diversamente, vi sono sottoposti.

2.6. Il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11)

Il procedimento semplificato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato al Capo II del d.P.R. 31/2017 e viene esaminato nei seguenti punti:

2.6.1 – Rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche;

2.6.2 – Presentazione dell’istanza;

2.6.3 – Il procedimento semplificato.

2.6.1. Rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche (art. 7)

L’art. 7 intitolato “*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*” è una disposizione nuova che ha carattere generale e di semplificazione. Stabilisce che il procedimento semplificato definito all’art. 11, si applica oltre che per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche degli interventi di lieve entità elencati nell’allegato “B”, anche per rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate ai sensi dell’art. 146 del Codice. In quest’ultimo caso è richiesto che:

- l’autorizzazione non sia scaduta da più di un anno;
- il rinnovo riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti;
- il progetto sia conforme a quello in precedenza autorizzato ed alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Nel caso in cui con l’istanza di rinnovo siano presentate variazioni al progetto di non lieve entità, trova applicazione il procedimento autorizzativo ordinario di cui all’art. 146 del Codice.

Quale ulteriore semplificazione il comma 3 dell’art. 7, stabilisce che nel caso in cui non siano richieste modifiche progettuali e non siano sopravvenute nuove prescrizioni di tutela, all’istanza di rinnovo non va allegata la relazione paesaggistica semplificata.

I lavori oggetto delle autorizzazioni rinnovate devono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

2.6.2. Presentazione dell’istanza (artt. 8 e 9)

L’art. 8 “**semplificazione documentale**”, al comma 1, dispone che l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata (anche in modalità telematica) utilizzando il modello “C” allegato al decreto e deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista sulla base del modello allegato “D”⁹.

9. Il d.P.R. 139/2010 non aveva gli allegati per la domanda e per la relazione e, l’art. 2, comma 2, rimandava alla “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” allegata al d.P.C.M. 12/12/2005.”

Il comma 1 inoltre specifica che la relazione paesaggistica deve:

- indicare i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area;
- descrivere lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- attestare la conformità del progetto alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici ove esistenti;
- descrivere la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
- indicare le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

Non è più richiesta l'attestazione della conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia da parte del professionista (che invece era prescritta dal d.P.R. 139/2010, art. 2, comma 1); parallelamente la valutazione preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento da parte dell'amministrazione procedente (che era prevista all'art. 4, comma 2), nel nuovo regolamento non è più contemplata (si veda art. 11, comma 3).

La domanda e la relazione allegati al decreto sono moduli standard uniformi su tutto il territorio nazionale e vanno pubblicati sul sito web dell'amministrazione procedente, come prevede l'art. 2 "Informazioni a cittadini e imprese" del d.lgs. 126/2016 c.d. "SCIA 1".

È compito di chi chiede l'autorizzazione indicare nell'istanza il preciso riferimento della tipologia di opera ad una delle fattispecie elencate nell'allegato "B".

Nel caso di interventi su immobili con vincolo storico ai sensi dell'art. 136 del Codice, la relazione paesaggistica semplificata deve contenere riferimenti specifici ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area d'intervento ed il contesto paesaggistico di riferimento. All'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale¹⁰.

L'art. 9 "**concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica**", si riferisce alla modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ed individua gli uffici competenti. L'istanza va presentata:

- al SUE di cui all'art. 5 del d.P.R. 380/2001 se l'istanza è riferita ad interventi di edilizia residenziale, ovvero, "nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizia".
- al SUAP se riferita ad interventi edilizi per le attività produttive di cui al d.P.R. 160/2010;
- all'autorità procedente (Regione o ente delegato) nei casi residuali.

Il SUE ed il SUAP sono individuati dalle rispettive normative di settore con specifiche competenze, quale unico punto di accesso delle istanze presentate dai privati ed hanno il compito di assicurare al richiedente una risposta, facendo da tramite rispetto a tutti gli altri uffici della stessa amministrazione e delle altre amministrazioni pubbliche, interessate al procedimento.

Poiché l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia è prevista fin dal 2001 nella versione originaria del TUE e nel tempo il legislatore è intervenuto più volte per specificare ed ampliare le com-

10. D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (CAD), modificato varie volte.

petenze dello sportello, affermandone il ruolo centrale e di interlocutore unico nei procedimenti attinenti a pratiche di edilizia con la finalità di semplificare e velocizzare i rapporti tra amministrazione e cittadini, non risulta chiara la ragione la specificazione dell'art. 9, comma 1 del decreto delle parole *“ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizie”*.

L'aggiunta, che deriva da un emendamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presentata alla Conferenza Unificata, fa supporre che si ritenga possa non essere ancora istituito lo sportello unico per l'edilizia a distanza di sedici anni dalla sua previsione quale rivoluzione copernicana nei rapporti amministrazione/cittadini.

L'ipotesi che il SUE possa non essere ancora costituito sorprende in quanto si ritiene che esso sia istituito per legge e che sia, quanto meno, identificato e identificabile con l'ufficio che riceve e consegna le pratiche edilizie. Ciò che è riservato all'autonomia e competenze dei Comuni sono invece gli aspetti organizzativi quali: l'attribuzione del personale, la definizione dei compiti del personale, la logistica.

2.6.3. Il procedimento semplificato (artt. 10 e 11)

Nel previgente regolamento del d.P.R. 139/2010, all'art. 3, comma 1, il termine per la conclusione del procedimento semplificato con provvedimento espresso, era fissato in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il successivo art. 4 “semplificazioni procedurali” delineava le varie fasi del procedimento fissando i tempi di ogni passaggio.

Nel nuovo regolamento l'art. 10 **“Termine per la conclusione del procedimento”** conferma la conclusione del procedimento con provvedimento espresso, positivo o negativo, entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della domanda, esplicitando in più che il termine è “tassativo”.

Ne consegue che se l'amministrazione non assume entro il termine tassativo il provvedimento conclusivo del procedimento, si forma il silenzio-inadempimento, ma non si consuma il potere dell'amministrazione di concludere il procedimento stante che non è previsto il silenzio-assenso.

Le singole fasi del procedimento delineate al successivo art. 11 “semplificazioni procedurali” risultano adeguate alle modifiche normative recentemente apportate dalla l. 124/2015 c.d. “Legge Madia” ed ai relativi decreti attuativi, e dunque alla fattispecie procedimentale denominata “concentrazione di regimi amministrativi”, alla nuova disciplina della conferenza di servizi, al silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche¹¹.

Una modificazione che la nuova procedura apporta è l'eliminazione della verifica preliminare di conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia (che era previsto dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 139/2010) che in caso di esito negativo comportava l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, con possibilità per il privato entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento di richiedere il riesame al Soprintendente.

La modificazione a parere di chi scrive è uno snellimento solo apparente in quanto, come risultato finale, se manca la conformità urbanistico-edilizia l'intervento non può essere realizzato e dunque

11. L'art. 3 della l. 124/2015 ha introdotto nella l. 241/1990 l'art. 17-bis “silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici”. I successivi decreti attuativi hanno innovato diverse disposizioni. Il d.lgs. 126/2016 c.d. “SCIA 1” ha introdotto nella l. 241/1990 il nuovo art. 19-bis “concentrazione di regimi amministrativi”; il d.lgs. 127/2016 ha riscritto gli artt. 14-14-bis-14-ter-14-quater e 14-quinquies della l. 241/1990 che disciplinano la conferenza di servizi.

appare un inutile appesantimento portare comunque a conclusione l'iter per l'autorizzazione paesaggistica, ancorché atto autonomo e presupposto a quello edilizio.

Il procedimento per l'autorizzazione paesaggistica semplificata risulta delineato nei seguenti passaggi:

1. **l'amministrazione precedente – AP** (Regione o ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di norma i Comuni) ricevuta l'istanza effettua una verifica preliminare sulla tipologia di intervento. Qualora riscontri che l'intervento è libero o che occorra l'autorizzazione ordinaria ne viene data comunicazione al richiedente;
2. **nel caso in cui il progetto richieda** oltre all'autorizzazione paesaggistica semplificata ed al titolo edilizio, anche **uno o più atti di assenso comunque denominati**, deve essere indetta la **conferenza di servizi**. In tal caso i tempi per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica ed ai beni culturali sono dimezzati (da 90 giorni a 45). La competenza dell'indizione della conferenza è del SUE o del SUAP a seconda che l'autorizzazione paesaggistica semplificata sia riferita ad interventi di edilizia residenziale o di edilizia produttiva; negli altri casi è dell'AP. La conferenza si svolge ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. 241/1990;
3. **nel caso in cui il progetto non richieda altri titoli abitativi** (oltre all'autorizzazione paesaggistica e al titolo edilizio), l'AP valuta la conformità dell'intervento col vincolo. In questa fase:
 - 3.1 può richiedere all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda e per una sola volta, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti "strettamente indispensabili" fissando il termine di 10 giorni per la presentazione, durante i quali il procedimento è sospeso;
 - 3.2 decorso inutilmente il predetto termine senza che le integrazioni vengano presentate, **la domanda è dichiarata improcedibile**;
 - 3.3 se invece la domanda è completa od al ricevimento delle integrazioni l'AP esprime la propria valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento:
 - a) in caso di esito negativo, entro giorni 10 comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili a formulare la proposta di accoglimento fissando un termine di giorni 15 per la presentazione di osservazioni e del progetto modificato. La comunicazione sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta o in mancanza dalla scadenza del termine fissato. Esaminate le osservazioni e/o le modifiche al progetto, se persistono i motivi ostativi **l'AP entro 20 giorni rigetta motivatamente l'istanza**;
 - b) in caso di esito positivo, entro 20 giorni trasmette alla Soprintendenza tutta la documentazione unitamente ad una proposta motivata di accoglimento dell'istanza;
4. **il Soprintendente** ricevuta la proposta di accoglimento:
 - a) se esprime una valutazione positiva rilascia il parere vincolante all'AP entro 20 giorni;
l'AP rilascia l'autorizzazione entro i successivi 10 giorni;
 - b) se esprime parere negativo, entro 10 giorni comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento, indicando le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto ed assegnando il termine di giorni 15 per la presentazione di osservazioni e del progetto

adeguato. La comunicazione sospende i termini del procedimento. Decorso tale termine se il Soprintendente non muta la propria valutazione negativa, **adotta entro 20 giorni il provvedimento di diniego** fornendo idonea motivazione in merito alla non accoglibilità delle osservazioni od al persistere della incompatibilità del progetto con la tutela dei beni vincolati. Il provvedimento è trasmesso contestualmente al richiedente e all'AP.

Il parere della Soprintendenza è sempre obbligatorio ma non sempre è vincolante.

Non è vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nel provvedimento di imposizione del vincolo e successivi atti di integrazioni (art. 11, comma 9), in tutti gli altri casi il parere è vincolante (art. 11, comma 5).

Se il parere vincolante non è reso dalla Soprintendenza nel termine tassativo assegnato (cioè entro 20 giorni dal ricevimento della proposta), si forma il silenzio-assenso a termine dell'art. 17-*bis* l. 241/1990 e l'AP procede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 11, comma 9).

Il silenzio-assenso non era previsto nello schema di regolamento licenziato dal Governo in esame preliminare ed è stato inserito nel testo approvato in via definitiva, a seguito di una proposta emendativa accolta dalla Conferenza unificata, presentata dalle Regioni e dall'ANCI e condivisa dal Ministero dei beni ed attività culturali.

Al riguardo, il Consiglio di Stato nel parere reso il 30 agosto 2016, ha evidenziato un possibile contrasto con la norma primaria, ovvero con la legge 241/1990, art. 20, comma 4, che dispone l'inapplicabilità del silenzio-assenso in materia ambientale.

I giudici hanno considerato che l'art. 17-*bis* è stato introdotto nella l. 241/90 tramite l'art. 3 della l. 7/8/2015 n. 124 e dunque successivamente alla norma primaria (d.l. 83/2014 convertito con l. 106/2014 e poi modificato dalla l. 164/2014) che ha disposto i criteri per la revisione del regolamento inerente il procedimento semplificato per l'autorizzazione paesaggistica ed hanno riconosciuto che la Conferenza unificata ha coordinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica con le riforme procedurali di carattere generale sopravvenute, per cui il richiamo al silenzio assenso risulta giustificato dall'esigenza di non vanificare l'esigenza di semplificazione.

Tuttavia il Consiglio di Stato ha evidenziato che sussiste un contrasto di natura sostanzialmente formale fra la normativa primaria che esclude l'applicazione del silenzio-assenso (art. 20, comma 4, l. 241/1990) ed il nuovo istituto del silenzio-assenso, introdotto nel procedimento semplificato, che potrebbe generare dubbi interpretativi e contenzioso. Tale contrasto, hanno suggerito i giudici, va risolto nell'ambito di successivi interventi di riforma in materia di semplificazione amministrativa od eventualmente nell'ambito della rivisitazione della materia a seguito dell'applicazione del nuovo decreto.

A chiusura dell'articolo 11, il comma 10, conferma com'era anche nel regolamento abrogato, che nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo diversa disposizione regionale. Nel caso il parere sia prescritto, il termine di conclusione del procedimento semplificato resta comunque fissato in giorni sessanta.

Il termine di validità e di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica semplificata è identico a quello dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, disciplinato dall'art. 146, comma 4, del Codice, al quale fa rinvio il comma 11 che chiude l'art. 11 del decreto.

Pertanto, l'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. L'eventuale rinnovo è disciplinato dall'art. 7 di cui si è già trattato in precedenza.

2.7. Semplificazione organizzativa (art. 12)

La disposizione ripropone nella sostanza il contenuto dell'art. 5 del previgente regolamento del 2010, delineando aspetti organizzativi degli uffici coinvolti nella procedura dell'autorizzazione paesaggistica semplificata al fine di assicurare l'esame sollecito delle istanze.

A tal fine, ciascuna Soprintendenza deve individuare i funzionari responsabili dei procedimenti, mentre alle Regioni è rimesso di indicare mediante atti normativi o di indirizzo alle amministrazioni delegate quali aspetti organizzativi debbano assumere, in particolare per quanto riguarda la nomina del responsabile di procedimento.

2.8. Entrata in vigore (artt. 13 e 19)

Dal 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il d.P.R. 139/2010 (art. 19 del nuovo decreto).

L'art. 13 disciplina l'efficacia del Regolamento differenziando le Regioni a statuto ordinario da quelle a statuto speciale e dalle Province autonome.

Il nuovo regolamento è di immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario in quanto attinente alla materia della tutela del paesaggio, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le nuove disposizioni nazionali devono essere recepite nella legislazione regionale ai sensi dei loro statuti speciali e norme di attuazione, stante che sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione ed alla natura di grande riforma economico e sociale del Codice e delle norme di semplificazione l. 133/2014 e l. 164/2014. Sino all'adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.

L'esonero dall'autorizzazione per le opere ed interventi elencati nell'allegato "A" si applica immediatamente su tutto il territorio nazionale, "fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

2.9. Prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14)

L'art. 14 "Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti della pianificazione", incluso nella Parte III "Norme finali" del Regolamento, sancisce al primo comma che l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica disposta per gli interventi di cui all'allegato "A", prevale su eventuali disposizioni contrastanti di piani paesaggistici o di piani urbanistici.

Trattandosi infatti di una regolamentazione che deve essere applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in quanto attinente ai livelli minimi di semplificazione, oneri procedurali maggiori che dovessero essere previsti dagli strumenti della pianificazione, regionali o locali, vanno disapplicati.

Il secondo comma fa però salve le specifiche prescrizioni d'uso dei piani paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice.

Ciò significa che, il fatto che vi siano interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in quanto non comportanti modifiche dal punto di vista paesaggistico significative, non elimina gli eventuali divieti di realizzazione o le prescrizioni d'uso che dovessero essere contenute nei singoli provvedimenti di vincolo emanati dalla Regione e dal Ministero, o previsti dal piano paesistico, che ancorché liberalizzati non sono ammessi in quanto incompatibili con il vincolo.

2.10. Normative di settore (art. 15)

L'articolo 15 "Rinvio a normative di settore" per esigenze di chiarezza precisa che l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi elencati nell'allegato "A", non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa a cui sono assoggettati tali interventi per quanto riguarda in particolare i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

La liberalizzazione di tali interventi in quanto privi di rilevanza paesaggistica, non produce effetti neppure sull'autorizzazione necessaria per il vincolo storico, nel caso di interventi su edifici o manufatti assoggettati a tutela storica e artistica, che quindi per essere realizzati dovranno acquisire la preventiva autorizzazione dalla Soprintendenza.

2.11. Procedimento unico (art. 16)

L'articolo 16 "Coordinamento con la tutela dei beni culturali" prevede la presentazione di un'unica domanda nel caso in cui l'intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata ed a vincolo di tutela storico-artistico e archeologico, ai sensi della II Parte del Codice.

In questi casi la Soprintendenza si dovrà pronunciare con un "*atto a contenuto ed efficacia plurimi*" il quale riporterà sia la valutazione di compatibilità paesaggistica e sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli artt. 21 e 22 del Codice¹².

12. Per comodità si riportano gli articoli 21 e 22 del Codice.

Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

Ma in tal caso il termine del procedimento è di 60 o 120 giorni?

Al riguardo relazione illustrativa dello schema di decreto precisa che è implicito che il procedimento di autorizzazione previsto dalla Parte II del Codice, art. 21, comma 1 che prevede un termine più lungo (giorni 120) di quello paesaggistico semplificato (giorni 60), ed il diverso livello di approfondimento e sviluppo richiesto per gli elaborati progettuali da presentare alla Soprintendenza a tal fine, non sono diminuiti o incisi dal regime semplificato sul versante paesaggistico.

All'obiezione secondo la quale la semplificazione e accelerazione del procedimento paesaggistico sarebbe in tal modo vanificata dai tempi più lunghi della procedura del vincolo storico-artistico e archeologico, la relazione replica da un lato che il regime di atto contestuale a contenuto plurimo è attivabile volontariamente dall'interessato qualora presenti un'unica istanza e dall'altro che anche nel caso di separazione delle due procedure, il privato dovrebbe comunque attendere l'esito del procedimento più lungo per avviare i lavori.

A stretto tenore letterale del comma 1 *"... l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi..."* non si evince la facoltà rimessa al privato di presentare una o due istanze, ma l'obbligo di unificare l'istanza. La norma avrebbe quindi dovuto essere più chiara per non generare le solite incertezze e differenze di applicazione.

Quale buon auspicio nella gestione del procedimento unico, si riporta dalla relazione il seguente passaggio *"Criteri di buona amministrazione efficiente ed efficace e una razionale applicazione della presente disposizione consentiranno invece sicuramente, secondo buon senso, di consentire nella stragrande maggioranza dei casi, trattandosi comunque di interventi di lieve entità, ad istruttoria oggettivamente semplice, di ottenere nel minor tempo proprio della procedura paesaggistica semplificata sia l'autorizzazione paesaggistica che quella storico-artistica o archeologica, con grande vantaggio anche sul piano della coerenza e della non contraddizione delle valutazioni e degli atti"*.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

2.12. Sanzioni (art. 17)

L'art. 17 "Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"¹³ chiarisce che le sanzioni previste dall'art. 167 del Codice trovano applicazione anche per le violazioni agli obblighi previsti dal nuovo decreto in commento.

L'articolo 167 che per comodità si riporta in nota 13, prevede che in caso di violazione degli obblighi e ordini in materia di paesaggio previsti dalla Parte terza, titolo I del Codice il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, esclusi i casi indicati al comma 4 (si veda la nota) per i quali l'Amministrazione competente accerta, a posteriori, la compatibilità paesaggistica su istanza dell'interessato.

La rimessione in pristino in tali casi è ipotesi residuale in quanto prevista solo qualora non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentano di regolarizzare le opere.

Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati, il trasgressore è soggetto alla sanzione determinata in una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (art. 167, comma 5 del Codice).

Pertanto, qualora ad esempio siano stati realizzati interventi ritenuti erroneamente esonerati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del decreto che invece avrebbero richiesto il procedimento semplificato, si applica l'art. 167 del Codice.

13. Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*quater*, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Il procedimento di compatibilità paesaggistica postuma si conclude in giorni 180, previo parere vincolante della Soprintendenza.

In tali ipotesi trova comunque applicazione l'art. 181 del Codice che dispone in ordine alle pene per opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica ed ai casi in cui le pene non si applicano se interviene l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il comma 2 dell'art. 17 dispone inoltre che non può essere ordinata la rimessione in pristino degli interventi ora esonerati dall'autorizzazione paesaggistica anche se realizzati prima del 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del nuovo del d.P.R.31/2017, purché non siano soggetti ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

2.13. Modifiche degli allegati (art. 18)

L'articolo 18 avente come titolo "Specificazioni e rettificazioni" conferisce al Ministero dei beni culturali, previa intesa con la Conferenza Unificata, la facoltà di apportare modifiche agli elenchi degli interventi di cui agli allegati "A" e "B" e variazioni alla documentazione richiesta per l'autorizzazione paesaggistica semplificata ed al correlato modello allegato "D", fondate su esigenze tecniche ed applicative che dovessero emergere in fase applicativa.

La disposizione riproduce quanto previsto dal d.P.R. 139/2010 art. 1, comma 2 che però prevedeva che il decreto, sentita la Conferenza Unificata, fosse emanato dal Ministero dei beni culturali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Appendice

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

3.1. Tavola sinottica delle tipologie di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL’AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;</p>	<p>B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;</p>
	<p>B.2. Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente per quest’ultima, gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</p>
<p>A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture sterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>	<p>B.3. Interventi sui prospetti diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;</p> <p>B.4. Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimenti del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili</p>



ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.3. Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;</p>	<p>B.5. Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;</p>
<p>A.4. Interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;</p>	<p>B.6. Interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;</p>
<p>A.5. Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>	<p>B.7. Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, lettere a), b) e c) limitatamente per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>
<p>A.6. Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>	<p>B.8. Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;</p>
<p>A.7. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>	<p>B.9. Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>
<p>A.8. Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;</p>	<p>B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione,</p>
<p>A.9. Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;</p>	



ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.10. Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</p>	<p>B.11. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo;</p> <p>B.12. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;</p>
<p>A.11. Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali;</p>	<p>B.13. Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali;</p>
<p>A.12. Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati la realizzazione di camminamenti a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree: la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice;</p>	<p>B.14. Interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato A, da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;</p> <p>B.15. Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;</p> <p>B.16. Realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;</p> <p>B.17. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;</p>
	<p>B.18. Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;</p> <p>B.19. Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;</p> <p>B.20. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;</p>



ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.13. Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico – testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>	<p>B.21. Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico – testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>
<p>A.14. Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;</p>	<p>B.22. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;</p>
<p>A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, gli interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: la realizzazione di volumi completamente interrati senza opere di soprassuolo; la realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprassuolo; gli impianti geotermici al servizio di singoli edifici; la posa di serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;</p>	<p>B.23. Realizzazione di opere accessorie in soprassuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;</p> <p>B.24. Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprassuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;</p>
<p>A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giornate nell'anno solare;</p>	<p>B.25. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p>
<p>A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;</p>	<p>B.26. Verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;</p>



ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.18. Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;</p>	<p>B.27. Manufatti in soprassuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;</p> <p>B.28. Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;</p>
<p>A.19. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podereale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;</p>	<p>B.29. Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;</p> <p>B.30. Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;</p> <p>B.31. Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;</p> <p>B.32. Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea da parte delle autorità competenti; ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;</p> <p>B.33. Interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;</p>
<p>A.20. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p>	<p>B.34. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;</p> <p>B.35. Interventi di realizzazione della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p>
<p>A.21. Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;</p>	
<p>A.22. Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;</p>	



ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.23. Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;</p>	<p>B.36. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;</p>
	<p>B.37. Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;</p>
<p>A.24. Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;</p>	<p>B.38. Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralici a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;</p>
<p>A.25. Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua; compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;</p>	<p>B.39. Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;</p>
<p>A.26. Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;</p>	<p>B.40. Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;</p>
<p>A.27. Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</p>	
<p>A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;</p>	



ALLEGATO A INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSE DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO B ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
<p>A.29. Interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento dia realizzato entro dieci anno dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;</p>	<p>B.41. Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;</p>
<p>A.30. Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.</p>	
	<p>B.42. Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.</p>
<p>A.31. Opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.</p>	

3.2. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Al seguente link è possibile visualizzare [il testo integrale del d.P.R. n. 31/2017.](#)